

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 383

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MURER

Disposizioni concernenti il regime giuridico e per la valorizzazione delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano Lagunare e Grado

*Presentata il 21 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge affronta il tema delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano Lagunare e Grado, al fine di confermarne l'appartenenza al demanio marittimo, ma anche di disciplinarne l'utilizzo a fini di valorizzazione da parte di privati.

Ciò nell'ambito dell'interpretazione autentica della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante « Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado », e in piena adesione alla normativa del codice civile in materia di beni demaniali, nonché del codice della navigazione.

Con la presente proposta di legge infatti, si riaffermano, rafforzandoli, i consolidati principi giuridici che informano la proprietà pubblica, con particolare riferimento alla specificità del sistema lagunare

veneziano, inteso quale demanio inalienabile, in quanto unitariamente destinato al soddisfacimento di interessi pubblici a carattere primario.

Non può che conseguire, infatti, al sistema lagunare veneziano quale « *unicum* » morfologico, idraulico, ambientale ed ecologico, una disciplina giuridica coerente ed univoca, a partire, quindi, dall'evoluzione interpretativa della o, meglio, delle leggi speciali per Venezia e la sua laguna.

Si rende opportuno un intervento normativo ulteriore, poi, considerata la risulgenza nel tempo delle vicende giuridiche che hanno connotato i particolari compendi sussunti sotto la definizione di valli da pesca. Una vicenda che, parallelamente alla storia illustre della Serenissima Repubblica di Venezia e alla sua caduta, ha

visto interventi regolatori da parte dei governi veneziani fin dal secolo XV e, successivamente, da parte dell'Impero austro-ungarico nell'Ottocento e del Regno d'Italia con appositi regi decreti.

Pur nelle diverse epoche e nei diversi regimi, sempre fu assunta la piena appartenenza alla comunità pubblica delle valli da pesca, sia pur con differenti definizioni collegate ai diversi periodi di riferimento e ciò, si direbbe, in relazione alle indefectibili caratteristiche delle valli, direttamente funzionali all'uso pubblico per le loro stesse natura e consistenza.

Parimenti univoca è stata l'interpretazione giurisprudenziale che, sia pur riferita a normative di diversi contesti ordinamentali, nelle proprie espressioni superiori (Consiglio di Stato e Corte di cassazione civile e penale) ha concordato nel ribadire l'appartenenza al demanio marittimo delle valli da pesca, con riferimento alle zone d'acqua e soggette a marea ed alle immediate pertinenze. Fino alla recente sentenza della Corte di cassazione — sezioni unite civili n. 3813, del 16 febbraio 2011 — con la quale si riafferma che « le valli da pesca configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico, inteso in senso non solo di oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali ».

In piena coerenza con la tradizione storica, con i generali principi giuridici e, si direbbe, con la natura stessa, la presente proposta di legge intende però « fare un passo in avanti » e conferire dinamicità e possibilità di sviluppo alle numerose potenzialità di tali compendi, attraverso l'uso innovativo del consolidato istituto giuridico della concessione, quale strumento di valorizzazione del pubblico bene, in un'ottica di contemperamento di non prescindibili aspettative di soggetti privati.

Ne risulta, in generale, un articolato che intende armonizzare, sulla base di una secolare coerenza giuridica, la normativa

codicistica con la peculiarità della laguna di Venezia e della laguna di Marano Lagunare e Grado, non prescindendo da una situazione di fatto che deve essere presa in considerazione proprio ai fini del miglior perseguimento del pubblico interesse.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, precisa la definizione di valle da pesca, ispirandosi alla miglior letteratura scientifico-ambientale e nel solco di precedenti, parziali normative. È l'acqua, nelle molteplici forme che solo nelle valli da pesca si possono ritrovare a connotare tali compendi geografici, acqua salmastra o salsa che direttamente o indirettamente comunica con la laguna aperta e poi con il mare. Acqua che seguendo i regimi di marea sommerge, anche temporaneamente, zone di terra creando « barene » e « velme » secondo diverse morfologie caratterizzate dal tempo di residenza; o stabilmente presente nei « chiari », nei « canali » e nei « ghebi », corpi idrici ramificati in un sistema a respiro alveolare.

« Da pesca », appunto, perché secondo le stagioni diverse specie ittiche, anche migratrici, qui trovavano e ancora trovano ricovero e ideale ambiente per la riproduzione e le prime fasi di crescita, ancor oggi costrette da barriere fisiche quali chiuse e « colauri » di valle poste tra le arginature per regolare gli accessi e la permanenza nelle diverse zone della valle e tra questa e la laguna viva.

Il comma 2 conferma e sancisce il principio di demanialità di tali compendi con l'esplicito richiamo alla legge 5 marzo 1963, n. 366, per quanto concerne la zona geografica di riferimento, oggetto di puntuale conterminazione.

Il comma 3 precisa e rende certezza, seguendo il principio della pertinenzialità ed in coerenza con la precedente normativa e la più recente giurisprudenza, relativamente all'appartenenza al demanio degli elementi fisici di contenimento delle acque, di separazione tra valle e laguna aperta; per altro verso, poi, sancisce l'esclusione dalla proprietà pubblica dei terreni non soggetti, nemmeno in via

residuale, a influenze mareali e, pertanto stabilmente emersi.

Il comma 4 connota l'ambito d'intervento dell'articolo, quale interpretazione autentica della legge 5 marzo 1963, n. 366, trattandosi, infatti, non di norma innovativa, ma di opportuno chiarimento di alcuni, richiamati articoli della legge.

L'articolo 2, al comma 1, chiarisce, con specifico riferimento alle valli da pesca, la facoltà per tali compendi di formare oggetto di pubblica concessione: facoltà già dispiegabile e, peraltro, esercitata, ma che qui trova riaffermazione quale strumento di contemperamento tra pubblico e privato a carattere preferenziale.

Il comma 2 rappresenta un elemento di novità, in quanto specifica, nei limiti dello strumento di normazione generale, le finalità che l'autorità competente deve perseguire nella pubblica concessione: si tratta del riconoscimento delle principali, e non uniche, valenze delle valli da pesca, che ne fanno compendi dalle caratteristiche uniche e irripetibili nell'ambito delle aree a vocazione naturalistico-produttiva.

Si ritiene dovuto, inoltre, il riconoscimento di uno stato di fatto, poiché è innegabile che coloro che fino a oggi tali aree hanno detenuto hanno svolto un'azione quantomeno volta alla conservazione del pubblico bene, secondo un rapporto antropico svolto in termini di correttezza.

Con il comma 3 si determina la durata della concessione, che non può prescindere dall'ampio respiro delle dinamiche vallive, secondo un criterio di proporzionalità volto ad assicurare che l'impegno economico e operativo del privato possa trovare una stabilità temporale adeguata.

Anche al fine di prevenire ulteriori contenziosi, che vanificherebbero parzialmente le finalità della legge, si stabilisce il criterio di massima cui il canone dev'es-

sere commisurato, in piena coerenza con la vocazione produttiva e la destinazione effettiva di tali compendi: la peculiarità delle produzioni ittiche di pregio discende anche dalle modalità di allevamento adottate, per lo più naturali e senza alimentazione artificiale del materiale ittico, appunto di allevamento estensivo.

Con il comma 4 s'intende assicurare il corretto utilizzo del bene pubblico, o, meglio, che l'intervento del privato possa risultare migliorativo per la naturale destinazione cui la valle è dedicata: un programma d'intervento che, sia pur in via generale, costituisca disciplinare vincolante e condizionante la concessione. Il programma rappresenta l'occasione per l'instaurarsi di un dialogo partecipativo tra pubblico e privato, grazie al quale l'amministrazione può modulare, nella misura più confacente al conseguimento del pubblico interesse, gli obblighi di intervento in capo al richiedente la concessione.

Il comma 5 è volto a dare definitivo esito al lunghissimo contenzioso tra erario e occupanti, contenzioso che, ad oggi, nulla ha prodotto in termini di concreto beneficio economico per lo Stato. Occorre, inoltre considerare che nel corso degli ultimi decenni gli imprenditori detentori dei compendi hanno assicurato il mantenimento e, spesso, il concreto miglioramento estetico-funzionale del bene pubblico, la cui gestione, per dimensioni e complessità morfologica, ha senz'altro comportato un investimento cospicuo di risorse, nel quadro, tra l'altro, di un'incertezza giurisdizionale che aumentava il rischio dei soggetti privati.

Con la formula del canone ricognitorio si assicurano entrate certe, sia pur di minore pretesa economica e, soprattutto, si ribadisce, anche rispetto alle vicende pregresse, la piena demanialità dei beni in questione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, per valli da pesca si intendono le zone e i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno possono, in qualsiasi modo, comunicare con la laguna aperta e che sono ricompresi, anche parzialmente, all'interno della conterminazione della laguna di Venezia e della laguna di Marano Lagunare e Grado.

2. Le valli da pesca appartengono al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, e al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Marano Lagunare e Grado ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 366 del 1963.

3. Appartengono al demanio marittimo anche gli argini e i marginamenti che perimetrano le valli da pesca, escluse le altre aree stabilmente emerse dall'acqua.

4. Il presente articolo costituisce interpretazione autentica degli articoli 1, 2 e 24 della legge 5 marzo 1963, n. 366.

### ART. 2.

1. Nel rispetto della salvaguardia di Venezia e della sua laguna e delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché della salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e Grado, le valli da pesca possono formare oggetto di concessione da parte dell'autorità competente.

2. La concessione delle valli da pesca, prioritariamente attribuibile a coloro che le occupano alla data di entrata in vigore della presente legge, è finalizzata alla valorizzazione ambientale, paesistica, economica delle stesse valli da pesca.

3. La concessione, di durata cinquantennale, è a titolo oneroso; il relativo canone è commisurato all'attività di alle-

vamento ittico estensivo svolta nella valle da pesca, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4.

4. Il soggetto occupante, unitamente all'istanza di concessione, presenta un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione produttiva della valle da pesca, alla cui attuazione è condizionato il mantenimento del titolo concessorio.

5. I soggetti che occupano le valli da pesca alla data di entrata in vigore della presente legge e che presentano richiesta di concessione sono tenuti al pagamento di un canone a titolo ricognitorio per i periodi di precedente occupazione.

#### ART. 3.

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0001570\*